

Sentenza del 16/09/2020 n. 105 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria - Sezione/Collegio 2

TOSAP - Rampa accesso ad attività artigianale - Soggezione al tributo - Sussiste - Riduzione 50% - Sussiste

Massima:

Una rampa potenzialmente aperta al transito pubblico, ma di fatto funzionale in via esclusiva all'ingresso di un'area artigianale, è soggetta alla Tosap; sussistono, comunque, i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dall'art.44 D.Lgs.n.507/93 stante l'applicazione analogica alla rampa della medesima disciplina del passo carrabile quando la rampa assolve prevalentemente, di fatto, alla medesima funzione.

Testo:

La Commissione tributaria provinciale di PERUGIA, con sentenza n. 547/18, ha respinto i ricorsi riuniti a suo tempo presentati dalla xxxxx nei confronti di comunicazioni TOSAP emesse dal Comune di xxx per il periodo dal 2012 al 2017, in relazione ad eccepita occupazione di aree pubbliche. Seguiva la tempestiva proposizione dell'appello e la costituzione in resistenza della civica amministrazione. Il Giudice di prime cure ha argomentato la propria decisione rilevando che: "Il Comune ha calcolato e chiesto il tributo TOSAP sulla base di specifica istanza del contribuente;L' Ente, nell'esercizio della propria autonomia impositiva, ha applicato la TOSAP come da delibera del Consiglio n. 33/94 e la tassa prescinde dalla stessa formale concessione in quanto il soggetto passivo è anche l'occupante senza titolo;Essendo pacifico che la rampa è stata realizzata per il completamento della viabilità della zona PIP, ivi non può configurarsi in re ipsa un passo carrabile e pertanto non opera l'abbattimento di cui all'articolo 44 della normativa'.L'appello della società contribuente è meritevole di parziale accoglimento e tanto per le seguenti motivazioni. L'oggetto della controversia riguarda l'assoggettabilità a TOSAP dell'area destinata a rampa di accesso alla attività artigianale esercitata dalla xxxxx, rampa costruita dalla società medesima, che però il Comune ritiene doversi ricomprendere nell'ambito della viabilità ad uso pubblico. Il TAR dell'UMBRIA è stato chiamato a decidere sulla legittimità della concessione edilizia attinente alla realizzazione dell'edificio e della rampa in questione. In particolare u0097 per quanto di rilievo u0097 il Tribunale ha sancito l'obbligo in capo alla xxxxx di sottoporsi agli oneri previsti per l'utilizzo della rampa. Comune di xxxxx in data 1° settembre 2017 ha chiesto il pagamento della TOSAP per gli anni dal 2012 al 2017. Con successivo avviso ha chiesto il pagamento del solo anno 2012. I motivi dell'appello possono essere così sintetizzati:Errore in fatto della sentenza impugnata (per avere affermato che la TOSAP è stata applicata su istanza del ricorrente).Errore in diritto (per avere ritenuto applicabile la TOSAP anche in presenza di occupazione senza titolo).Errore in diritto (per l'esclusione della riduzione prevista per i passi carrai).Il Collegio, dalla disamina degli atti, ritiene che la rampa abbia carattere pubblico. Tuttavia, la stessa, pur potenzialmente aperta al transito pubblico, è funzionale pressoché esclusivamente all'ingresso nell'area artigianale dove opera la xxxxx. La particolare caratterizzazione della rampa la assoggetta legittimamente alla TOSAP, data la sostanziale esclusività dell'uso del bene e la altrettanto insita idoneità interdittiva al pubblico transito, transito funzionalmente inutile. In altre parole, la TOSAP è dovuta in quanto la rampa, a prevalente utilizzo privato, insiste su sedime pubblico, come risulta dai mappali catastali. Il Collegio, peraltro, ritiene corretta la qualificazione proposta dalla parte contribuente circa la ricorrenza ei presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste dall'**articolo 44 del d. lgs. n. 507/93**. Infatti, il passo carrabile è lo sbocco di una area privata su una area pubblica di passaggio. Di regola, la profondità del passo è limitata, ma non esistono impedimenti normativi ad applicare analogicamente anche ad una rampa la medesima disciplina del passo carrabile, qualora in fatto la rampa assolva prevalentemente alla medesima funzione. Sotto questo profilo, appare contraddittoria la posizione del Comune che da una parte valorizza l'uso esclusivo della rampa e quindi l'occupazione di suolo pubblico, dall'altro nega alla rampa la natura di passo carrabile. La rampa u0097 si ripete u0097 dagli atti ha tutte le caratteristiche del passo carrabile. In conclusione, deve essere parzialmente accolto l'appello della Società xxxxx (respinto sotto il profilo della assoggettabilità a xxxxx e accolto per quanto riguarda il diritto alla riduzione del 50 per cento) con riferimento alle annualità in causa come evidenziato in epigrafe. L'assetto decisorio determina la compensazione delle spese. PER QUESTI MOTIVI LA SEZIONE accoglie parzialmente l'appello della Società, come in parte motiva, compensando le spese. Così deciso in PERUGIA nella camera di consiglio del xxxxx.